

Con atto ritualmente notificato [REDACTED] ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo contestando, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente in quanto in atti non è stato prodotto alcun documento comprovante la cessione del credito di [REDACTED]

Ha contestato inoltre la natura dell'obbligazione assunta da [REDACTED] in quanto dal contratto prodotto in atti dall'opposta *non si evincono le singole clausole contrattuali e, segnatamente, gli obblighi che avrebbe assunto il "coobbligato" ingiunto.*

Ha evidenziato che nel nostro ordinamento esiste la figura del fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui ma non è prevista la figura del "coobbligato" del soggetto che sarebbe responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale, quale "garante". Ha contestato che, nel caso in esame, il richiedente il finanziamento è [REDACTED] è coobbligato e ciò non lo rende parte del contratto di finanziamento. Pertanto, ha ritenuto che, in questo caso, debba applicarsi la disciplina della fideiussione.

Inoltre, ha eccepito la decadenza dell'azione del creditore verso il fideiussore opponente in quanto, trattandosi di rimborso rateale di un credito, poiché il debitore principale ha interrotto da anni il pagamento senza che il creditore abbia posto in essere le azioni necessarie nei confronti del debitore principale per tutelare il credito, in tal modo ha precluso al garante la possibilità di poter esercitare il proprio diritto di surrogazione nei suoi diritti. Infatti, ai sensi dell'art.1957 c.c., il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito, delle singole scadenze, gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale, decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore.

Nel merito ha contestato che il decreto ingiuntivo è stato concesso sulla base di una certificazione di conformità delle scritture contabili ex art.50 TUB, in quanto trattasi di dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca e quindi inidonea ad esplicitare una qualsiasi funzione probatoria nel giudizio di opposizione, non riportando, tra l'altro, nulla relativamente ad interessi, tassi ed oneri non pattuiti e non dovuti, anche illegittimi.

Per tutti questi motivi ha chiesto, preliminarmente, non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, in accoglimento dell'opposizione, dichiararsi illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e, quindi, revocarlo, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si è costituita [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnando e contestando *in toto* e punto per punto l'avverso atto di opposizione, in quanto infondato e chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria delle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 2.12.2021 e che qui si abbia per integralmente trascritta e confermata, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nella stessa ordinanza questo giudice

relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente solo con le note di trattazione scritta, rilevava che la stessa fosse tardiva.

Dopo l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio che dava esito negativo, parte opponente sollevava eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione adito.

Concessi i termini istruttori, non seguiva alcuna richiesta di prova dalle parti e, con ordinanza emessa all'udienza cartolare del 6.6.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c. all'udienza del 11.7.2022 con termine alle parti per note conclusionali di trattazione scritta e note di replica.

All'odierna udienza, svoltasi in modalità cartolare, dopo la discussione mediante il rinvio alle note e repliche di trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudice che l'opposizione non sia fondata e, pertanto, non meriti accoglimento.

Preliminarmente, sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente, il giudice si riporta a quanto deciso nell'ordinanza emessa all'udienza cartolare del 2.12.2021 che qui si conferma e si riporta, dichiarandola tardiva. Infatti, ai sensi di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione civile, Ordinanza del 23 febbraio 2021 n. 4779, assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex articolo 645 c.p.c., *“il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l'ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore”* (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672, Rv. 637589-01) – l'eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto formularsi già in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 38 c.p.c., *“deve intendersi come prima difesa utile l'atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria”* (Cass. Sez. 1, sent. 27 maggio 1999, n. 5161, Rv. 526757-01). Pertanto, poiché l'opponente nell'atto di opposizione non aveva formulato alcuna eccezione ma ha solo esposto una riserva generica di eventuali eccezioni (genuinità delle sottoscrizioni, competenza per territorio, garanzie e decadenze del beneficio del termine, risoluzione del contratto) subordinate alla produzione dell'intero contratto di finanziamento da parte dell'opposta, contratto che tuttavia lo stesso opponente ha prodotto in forma assolutamente identica a quello prodotto nella comparsa di costituzione dell'opposta, e, quindi, conosciuto all'opponente in tutte le sue parti, da ciò consegue il rigetto dell'eccezione perché tardiva.

Inoltre, sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione, rileva il giudice che risulta documentalmente dal verbale prodotto in atti da parte opposta che il 18 gennaio 2022

alle ore 18,00 presso la sede di Lecce innanzi al mediatore [REDACTED] iscritto nelle liste di ADR Intesa, è stata chiamata la procedura per cui è causa e le parti erano presenti in modalità telematica. Pertanto non vi è alcuna incompetenza territoriale in quanto la mediazione correttamente è stata attivata presso l'organismo di mediazione di Lecce. Conseguisce il rigetto dell'eccezione.

Ancora sul difetto di legittimazione attiva della società opposta [REDACTED] osserva il giudice che l'opposta ha prodotto l'atto di cessione avvenuto in data 2.5.2017 tra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] unitamente all'elenco dei crediti ceduti, opportunamente omissato, dal quale risulta il nominativo del debitore principale [REDACTED] nonché l'importo dovuto e il numero di posizione dello stesso. Inoltre parte opposta ha depositato anche l'atto di cambio di denominazione sociale della società da [REDACTED] [REDACTED] Pertanto, nessun dubbio può esserci circa la cessione del credito per cui è causa e, quindi, la legittimazione attiva di [REDACTED]. Ditalchè, anche questa eccezione è rigettata.

Relativamente all'eccezione di prescrizione del debito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art.2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. Pertanto trattandosi di finanziamento sottoscritto in data 24.7.2012, e da estinguersi in 72 rate dove la prima rata scadeva il 30.9.2012, con rate fino al 30.9.2018, applicandosi la prescrizione decennale a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, il credito andrebbe a prescrivere in data 30.9.2028. Cosicché anche questa eccezione andrà rigettata.

Nel merito osserva il giudice che le doglianze di parte opponente sono risultate mere asserzioni di stile, non supportate da alcuna valida allegazione dei fatti. Tutte le eccezioni sollevate da parte opponente nei propri scritti sono state tutte rigettate da questo giudice con l'ordinanza del 2.12.2021 e, comunque, tutte confermate nella presente sentenza.

In definitiva, alla luce di tali argomentazioni, l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n.320/2021 emesso in data 20.2.2021 e notificato il 12.3.2021, con il quale il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a [REDACTED] nella sua qualità di coobbligato, il pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 10.188,34 oltre interessi come da domanda e le spese legali della procedura monitoria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott. Maria Paola Sanghez definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] rigettata ogni altra azione, istanza ed eccezione, così decide :

1. Rigetta l'opposizione per le motivazioni di cui in premessa e conferma il decreto ingiuntivo n. 320/2021 emesso in data 20.2.2021 e notificato il 12.3.2021, con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto a [REDACTED] in qualità di coobbligato, il pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 10.188,34 oltre interessi come da domanda e le spese legali della procedura monitoria.
2. Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese del giudizio in favore di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, che si liquidano in € 2.000,00, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Lecce, 11.7.2022 ore 15.30

Il giudice on.
Dott. Maria Paola Sanghez